

Allegato parte integrante
disciplina



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disciplina delle modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio del sistema educativo provinciale (articolo 39 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Art. 1

Oggetto

1. Questo provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*), di seguito denominata "legge provinciale sulla scuola", disciplina:

- a) gli organi del consiglio del sistema educativo provinciale, di seguito denominato "consiglio", e in particolare le modalità di nomina del vicepresidente nonché le modalità di formazione e nomina del consiglio di presidenza;
- b) le modalità di funzionamento del consiglio e in particolare i casi e le modalità di validità delle deliberazioni e di espressione dei pareri;
- c) le modalità di elezione delle componenti elettive del consiglio;
- b) le modalità di costituzione e nomina del consiglio e in particolare i casi e le modalità di sostituzione dei componenti.

Capo I

Composizione, funzioni, durata, organi e funzionamento del consiglio del sistema educativo provinciale

Art. 2

Composizione funzioni e durata del consiglio

1. Il consiglio è composto secondo quanto previsto dall'articolo 39, commi 2, 3 e 4, della legge provinciale sulla scuola.

2. Il consiglio svolge le funzioni previste dall'articolo 39, commi 5, 6 e 7 della legge provinciale sulla scuola.

3. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, il consiglio resta in carica per la durata della legislatura; di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*), il termine di scadenza del consiglio medesimo è stabilito nel sessantesimo giorno successivo alla data di elezione della prima Giunta provinciale della nuova legislatura.

Art. 3

Presidente e vicepresidente del consiglio

1. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio, predisporre l'ordine del giorno, cura i rapporti con le strutture dell'amministrazione provinciale e assicura le necessarie informazioni al consiglio.

2. Nella prima seduta successiva alla nomina, il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti, il presidente scegliendolo, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge provinciale sulla scuola, tra la componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

3. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una seconda votazione. Al fine di individuare i candidati da ammettere alla seconda votazione:

- a) qualora i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti siano solo due, si procede subito al ballottaggio tra gli stessi;
- b) qualora i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti siano più di due, poiché ve ne sono con lo stesso numero di voti, si effettua un sorteggio per individuare i due tra i quali procedere al ballottaggio.

4. A seguito del ballottaggio previsto dal comma 3 risulta eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso ed è eletto, tra le componenti elettive del consiglio, con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4.

Art. 4

Consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza provvede all'istruttoria degli atti e dei documenti sottoposti al parere del consiglio e di ogni altra tematica rientrante nell'attività consultiva e di supporto sottoposta dalla Provincia; propone al presidente gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

2. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti dal consiglio tra i suoi componenti in modo da assicurare la più ampia rappresentanza delle diverse componenti e professionalità; i cinque membri sono eletti nella prima seduta successiva alla nomina del consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, e dopo l'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio.

Art. 5

Funzionamento del consiglio e regolamento interno

1. Il consiglio esprime i pareri, secondo quanto previsto dall'articolo 39, commi 5, 6 e 7, della legge provinciale sulla scuola, entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di urgenza il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione può chiedere che il parere sia reso in un termine diverso, comunque non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine la Provincia può procedere anche in mancanza del parere, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa.

2. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti rispetto al numero di componenti previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge provinciale sulla scuola.

3. Il consiglio è convocato in tempo utile per la formulazione dei pareri previsti dal comma 1, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno ogni tre mesi. La composizione del consiglio è integrata per la trattazione di argomenti riguardanti le minoranze mochena e cimbra, secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge provinciale sulla scuola.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il consiglio può approvare a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che disciplina in particolare il funzionamento dello stesso e può prevedere la costituzione di commissioni consultive allo scopo di studiare, approfondire ed esaminare aspetti direttamente connessi all'esercizio dei propri compiti.

Capo II

Disposizioni generali per lo svolgimento dell'elezione delle componenti elettive del consiglio

Art. 6

Elettorato attivo e passivo del personale docente, dirigente e direttivo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, spetta l'elettorato attivo e passivo:

- a) per l'elezione dei tre rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ai dirigenti delle istituzioni stesse, fermo restando che il dirigente nominato come reggente ha diritto ad un solo voto;
- b) per l'elezione di un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali, ai docenti delle scuole stesse in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;
- c) per l'elezione di un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia equiparate, ai docenti delle scuole stesse in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche;
- d) per l'elezione dei dieci rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ai docenti delle istituzioni stesse in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle lezioni;
- e) per l'elezione dei due rappresentanti del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative paritarie e dei due rappresentanti del personale direttivo delle medesime istituzioni, al personale che si trovi in posizione lavorativa equivalente a quella del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Art. 7

Elettorato attivo e passivo dei genitori

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, spetta a tutti i genitori di bambini iscritti in scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e a tutti i genitori di studenti iscritti nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, anche se i figli sono maggiorenni.

2. Ai genitori degli studenti sono equiparati coloro che esercitano la relativa potestà sul minore secondo quanto stabilito dal codice civile.

3. L'elettorato attivo e passivo non spetta qualora si perda la potestà sul minore.

Art. 8

Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore spettano al personale stesso in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato se occupa posti disponibili per l'intero anno scolastico.

Art. 9

Disposizioni particolari sull'elettorato attivo e passivo

1. Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti elettorali a cui appartengono, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 in merito all'elettorato passivo.

2. Il candidato eletto in rappresentanza di più componenti deve optare per una delle rappresentanze entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, prevista dall'articolo 35; nel caso in cui l'opzione non venga esercitata entro tale termine, il candidato si intende eletto in rappresentanza della componente dei genitori. In sostituzione del candidato risultato eletto che abbia optato ai sensi di questo comma è nominato nel consiglio il primo dei non eletti della rispettiva lista.

3. Nell'elezione dei propri rappresentanti, il genitore di più bambini o studenti iscritti nelle scuole dell'infanzia o nelle istituzioni scolastiche e formative ha diritto ad un solo voto che può esprimere in relazione al figlio di minore età.

4. La verifica della sussistenza delle incompatibilità spetta alla commissione elettorale competente.

Art. 10

Indizione delle elezioni

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola indice le elezioni per l'individuazione delle componenti elettive del consiglio fissando la data per le votazioni per un giorno non anteriore al sessantesimo giorno successivo a quello di indizione delle elezioni stesse. Le votazioni si svolgono in un giorno feriale dalle ore 7.30 alle ore 19.30, secondo le modalità previste da questo capo.

Art. 11

Costituzione della commissione elettorale provinciale

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola, con determinazione del dirigente della stessa, è costituita la commissione elettorale provinciale per l'elezione delle componenti elettive del consiglio.

2. La commissione elettorale provinciale è composta da sette membri dei quali:

- a) uno scelto tra i docenti della scuola dell'infanzia;
- b) cinque scelti tra gli appartenenti a ciascuna componente elettiva rappresentata nel consiglio (docenti, ad esclusione dei docenti della scuola dell'infanzia, genitori, dirigenti, studenti e amministrativi tecnici ausiliari e assistenti educatori);
- c) uno scelto tra i dipendenti in servizio presso una delle strutture provinciali competenti in materia di istruzione, il quale svolge funzioni di segretario.

3. Per ogni membro effettivo della commissione elettorale provinciale è nominato un membro supplente.

4. Presiede la commissione uno dei suoi membri individuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola.

5. Alla commissione elettorale è assicurato supporto tecnico organizzativo presso la struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola attraverso il temporaneo utilizzo di personale provinciale impiegato presso la stessa.

Art. 12

Costituzione delle commissioni elettorali delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. La commissione elettorale dell'istituzione già costituita presso ogni istituzione scolastica e formativa provinciale per l'elezione delle componenti elettive del consiglio dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg (*Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (articolo 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*), svolge anche le funzioni alla stessa attribuite da questo capo e in particolare quelle previste dagli articoli 17 e 19.

Art. 13

Costituzione delle commissioni elettorali di circolo di scuola dell'infanzia

1. Ogni coordinatore pedagogico costituisce, presso il proprio circolo di scuola dell'infanzia provinciale integrato con le scuole dell'infanzia equiparate soggette alla vigilanza da parte dello stesso, una commissione elettorale nominandone il presidente.

2. La commissione elettorale prevista dal comma 1 è composta da due docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e da due docenti delle scuole dell'infanzia equiparate scelti dal coordinatore pedagogico.

Art. 14

Costituzione delle commissioni elettorali delle istituzioni scolastiche e formative paritarie

1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa paritaria il responsabile dell'istituzione scolastica e formativa stessa nomina una commissione elettorale individuandone il presidente.

2. La commissione elettorale prevista dal comma 1 è composta da cinque membri, scelti come segue: tre tra i docenti della istituzione con esclusione dei supplenti temporanei e due tra i genitori degli studenti iscritti all'istituzione stessa.

Art. 15

Disposizioni particolari per le commissioni elettorali

1. Le commissioni elettorali previste dagli articoli 11, 13 e 14 sono nominate non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

2. Nelle commissioni elettorali previste dagli articoli 13 e 14 le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente inoltre tali commissioni elettorali si avvalgono della segreteria della scuola dell'infanzia o dell'istituzione per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. I membri delle commissioni elettorali previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 non possono candidarsi salvo dimissioni.

4. Le commissioni elettorali previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; tutte le decisioni sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle operazioni della commissione sono redatti i relativi verbali.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le commissioni elettorali previste dagli articoli 11, 13 e 14 restano in carica per la durata della legislatura; scaduto tale termine

continuano ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).

Art. 16

Individuazione delle sezioni elettorali

1. Entro il cinquantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative paritarie:

- a) costituiscono le sezioni elettorali nella misura minima di una sezione ogni cinquecento studenti e comunque prevedendone un numero sufficiente a garantire la massima partecipazione del corpo elettorale;
- b) comunicano alla commissione elettorale rispettivamente competente le sezioni elettorali previste per la propria istituzione.

2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali votano presso le sezioni elettorali individuate con atto del dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola.

3. I docenti e i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate votano nell'istituzione scolastica provinciale del primo ciclo, individuata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola, presso la sezione elettorale, individuata dal dirigente dell'istituzione scolastica provinciale di riferimento. Tali provvedimenti di individuazione sono comunicati a tutte le commissioni elettorali e a tutte le scuole dell'infanzia e istituzioni competenti che provvedono a darne la massima pubblicità.

Art. 17

Formazione degli elenchi degli elettori

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative paritarie e i coordinatori pedagogici comunicano alle commissioni elettorali dell'istituzione o di circolo della scuola dell'infanzia entro il cinquantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, i nominativi dei docenti, del personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore, dei genitori di bambini e studenti.

2. Le commissioni elettorali previste dagli articoli 12, 13 e 14 formano, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, gli elenchi degli elettori di rispettiva competenza. Gli elenchi degli elettori sono divisi per le sezioni elettorali previste dall'articolo 16 e sulla base delle seguenti componenti elettorali:

- a) docenti di scuola dell'infanzia provinciale;
- b) docenti di scuola dell'infanzia equiparata;
- c) docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo ciclo;
- d) docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del secondo ciclo;
- e) personale amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- f) docenti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- g) personale direttivo delle istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- h) genitori di studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie e genitori di bambini delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate.

3. I requisiti per l'inclusione negli elenchi devono essere posseduti al sessantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, tuttavia sono inclusi negli elenchi degli elettori e hanno quindi diritto di elettorato attivo e passivo anche i docenti a tempo determinato con incarico almeno fino al termine delle lezioni che prendono servizio tra il sessantesimo e il quarantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

4. Gli elenchi degli elettori sono redatti in ordine alfabetico e recano cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori.

5. Le commissioni elettorali di circolo di scuola dell'infanzia, in particolare, trasmettono entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni all'istituzione scolastica provinciale del primo ciclo, individuata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, i relativi elenchi degli elettori, divisi per sezione elettorale di riferimento.

6. Gli elenchi sono depositati non oltre il quarantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni presso la segreteria di ogni istituzione, a disposizione, per visione, di chiunque ne faccia richiesta; del deposito è data comunicazione nello stesso giorno in cui questo avviene mediante avviso da affiggere all'albo dell'istituzione stessa e della scuola dell'infanzia.

Art. 18

Formazione degli elenchi degli elettori dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Entro il cinquantesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola comunica alla commissione elettorale provinciale, prevista dall'articolo 11, i nominativi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

2. La commissione elettorale provinciale forma ed aggiorna, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, gli elenchi degli elettori dei rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali; entro il medesimo termine la commissione elettorale provinciale trasmette alla sezione elettorale individuata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, i relativi elenchi degli elettori.

3. Per i requisiti per l'inclusione negli elenchi, per le modalità di redazione e per il deposito degli elenchi si applicano rispettivamente i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 17.

Art. 19

Ricorso contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori e invio degli elenchi ai singoli seggi

1. Gli appartenenti alle rispettive componenti interessate possono presentare alla commissione elettorale competente motivato ricorso in carta semplice, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi, avverso l'erronea o incompleta compilazione degli elenchi degli elettori.

2. Le rispettive commissioni decidono entro i successivi cinque giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e degli atti acquisiti d'ufficio.

3. Successivamente alla decisione del ricorso la commissione elettorale competente predispose tempestivamente gli elenchi degli elettori definitivi. La commissione elettorale di circolo di scuola dell'infanzia, in particolare, trasmette la propria decisione alla commissione elettorale dell'istituzione scolastica provinciale individuata ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Gli elenchi degli elettori definitivi, divisi per sezione elettorale di riferimento, sono trasmessi ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento; può prendere visione degli elenchi chiunque ne faccia richiesta.

Art. 20

Trasferimenti degli elettori successivamente alla formazione degli elenchi

1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo che si trasferiscono dopo la compilazione degli elenchi degli elettori definitivi, possono presentare richiesta di rettifica dell'elenco degli elettori alla commissione elettorale competente che decide entro il giorno precedente a quello fissato per le votazioni. In tal caso la commissione elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato ed effettuati accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sezione elettorale presso la quale deve votare e l'elenco degli elettori in cui risulta originariamente iscritto.

2. All'atto dell'insediamento dei seggi elettorali la commissione elettorale competente dà comunicazione del rilascio del certificato previsto dal comma 1 al presidente del seggio nei cui elenchi l'elettore risulta originariamente iscritto ed al presidente del seggio presso cui l'interessato ha diritto di votare.

Art. 21

Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti elettive.

2. Ciascuna lista dei candidati è contraddistinta da un motto nonché da un numero romano progressivo, apposto dalla commissione elettorale provinciale secondo l'ordine cronologico di presentazione della lista stessa.

3. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita nonché della scuola dell'infanzia o istituzione di riferimento. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

4. Le liste sono corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati i quali dichiarano che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della stessa componente.

5. Le liste, ad esclusione di quelle relative al personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono altresì corredate:

- a) per ogni candidato e per ogni presentatore di lista, da una dichiarazione rilasciata dal presidente della commissione elettorale competente che attesta la qualità di elettore titolare del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
- b) per ogni candidato, da una dichiarazione rilasciata dal presidente della commissione elettorale competente che attesta che il candidato non è membro della commissione stessa.

6. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti di cui trattasi.

Art. 22

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori

1. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dei candidati sono autenticate:

- a) da qualsiasi autorità a ciò autorizzata per legge;
- b) dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, se trattasi di firme appartenenti alle componenti del personale docente, non docente, dei genitori;
- c) dai coordinatori pedagogici di scuola dell'infanzia provinciale, se trattasi di firme di docenti di scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata;
- d) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola e da un funzionario dallo stesso delegato, se trattasi di firme di dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

2. L'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste dei candidati è effettuata mediante certificati di autenticazione da allegare alle liste dei candidati o mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.

3. L'autenticazione reca il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente o l'annotazione di conoscenza personale diretta.

Art. 23

Consegna delle liste dei candidati e presentatori delle liste

1. Ciascuna lista dei candidati, unitamente all'elenco dei presentatori previsto dal comma 2, è consegnata personalmente da uno dei candidati inseriti nella stessa alla segreteria della commissione elettorale provinciale dalle ore 9.00 del trentottesimo giorno e non oltre le ore 12.00 del ventottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

2. Ciascuna lista dei candidati è presentata da un numero di elettori della relativa componente pari almeno a:

- a) cinquanta, per i docenti di scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata;
- b) cento, per i docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del secondo ciclo;
- c) trenta, per il personale amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- d) quindici, per i docenti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- e) cinque per il personale direttivo delle istituzioni scolastiche e formative paritarie;
- f) cento, per i genitori di studenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie e i genitori di bambini delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
- g) sette, per i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Art. 24

Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità

1. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la commissione elettorale provinciale cura l'affissione delle stesse all'albo della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola.

2. La commissione elettorale provinciale:

- a) verifica che le liste dei candidati siano state presentate dal numero di elettori, previsto dall'articolo 23, comma 2, e che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate, secondo quanto previsto dall'articolo 22; la lista per la quale dopo il compimento di tali verifiche venisse a mancare il prescritto numero minimo di presentatori è esclusa;
- b) accerta che non vi siano liste dei candidati che presentino motti identici o facilmente confondibili; qualora un motto risulti identico o facilmente confondibile con quello di altre liste presentate in precedenza, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola e invita a regolarizzare la lista entro tre giorni dall'affissione della comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può superare, in ogni caso, il venticinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
- c) elimina dalle liste i candidati che risultino in numero superiore al massimo previsto dall'articolo 21, comma 6, cancellando gli ultimi nominativi inseriti in lista;
- d) accerta che le liste dei candidati siano accompagnate dall'autenticazione delle rispettive firme, secondo quanto previsto dall'articolo 22;

e) accerta che uno stesso candidato non sia compreso in più di una lista della stessa componente; ricorrendo tale ipotesi, cancella il nome del candidato compreso in altra lista già presentata.

3. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro il ventitreesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, mediante affissione all'albo della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola.

4. Delle liste definitive è data immediatamente comunicazione a tutte le commissioni elettorali e a tutte le scuole dell'infanzia e istituzioni competenti che provvedono a darne massima pubblicità e a consegnarle ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento per l'affissione nei locali dei seggi.

Art. 25

Costituzione dei seggi elettorali

1. È costituito un seggio elettorale per ogni sezione elettorale.

2. Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno svolge le funzioni di segretario.

3. Almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione, i componenti del seggio elettorale, tra cui il presidente, sono nominati dal dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale e dal responsabile dell'istituzione scolastica e formativa paritaria scegliendoli tra il corpo elettorale della relativa istituzione.

4. Non possono fare parte del seggio elettorale coloro che risultano inclusi in liste di candidati. Le decisioni del seggio sono prese a maggioranza.

Art. 26

Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi

1. Dal trentesimo al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni negli edifici scolastici e delle scuole dell'infanzia:

- a) sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi;
- b) è consentito tenere fuori dall'orario di servizio riunioni; tali riunioni sono riservate al corpo elettorale appartenente alla istituzione scolastica o alla scuola dell'infanzia ove la riunione si svolge ed ai presentatori e candidati delle liste.

2. Le riunioni non superano per ogni istituzione scolastica e scuola dell'infanzia il numero di una per lista.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli aventi diritto al dirigente dell'istituzione scolastica o formativa provinciale competente, al responsabile dell'istituzione scolastica o formativa paritaria, al coordinatore pedagogico, per le scuole dell'infanzia provinciali, al presidente dell'ente gestore, per le scuole dell'infanzia equiparate, non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; essi, per quanto di competenza, stabiliscono il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai richiedenti.

Art. 27

Predisposizione delle schede

1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative paritarie predispongono le schede elettorali sulla base delle indicazioni previste dal comma 2.

2. Con proprio provvedimento il dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola stabilisce il materiale necessario per il funzionamento dei seggi elettorali e per lo svolgimento delle elezioni e approva in particolare il modello di scheda elettorale, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) le schede elettorali sono di eguale forma;
- b) le schede elettorali recano all'esterno e all'interno la dicitura: "*Elezioni del Consiglio del sistema educativo provinciale*" e l'indicazione della componente elettorale alla quale si riferiscono;
- c) le schede elettorali recano all'esterno la denominazione dell'istituzione scolastica o formativa e il luogo dove il seggio elettorale è costituito;
- d) le schede elettorali recano all'interno l'indicazione del numero romano e del motto di ciascuna lista;
- e) le schede elettorali sono timbrate e vidimate dal presidente del seggio elettorale; qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni le schede vidimate sono custodite in plichi sigillati.

Art. 28

Sala della votazione e operazioni preliminari

1. Nel locale adibito alle votazioni sono previsti spazi riservati rispettivamente al pubblico, ai componenti del seggio e alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio sono disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori durante il voto si trovino alle spalle dei componenti del seggio, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

2. I seggi elettorali sono insediati almeno mezzora prima per le operazioni preliminari.

3. Prima di dare l'avvio alle votazioni il presidente apre il seggio chiamando a farne parte gli scrutatori.

4. Se il presidente è assente è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitare le funzioni un elettore presente; analogamente procede il presidente, qualora sia assente uno degli scrutatori. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Art. 29

Identificazione degli elettori

1. Gli elettori votano presso le sezioni elettorali nei cui elenchi sono compresi.

2. Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento; in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o di elettori loro noti, se muniti di documento valido.

3. I genitori leggono e sottoscrivono chiaramente, con nome e cognome, nello spazio appositamente riservato sull'elenco degli elettori, al momento di ricevere la scheda elettorale e prima di esprimere il voto, la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto genitore/rappresentante

legale, incluso negli elenchi elettorali di questa sezione, consapevole di poter votare una sola volta per l'elezione del Consiglio provinciale dell'istruzione e delle conseguenze che derivano da una falsa dichiarazione, dichiara sotto la propria responsabilità di esprimere il proprio voto soltanto presso questa sezione e di non aver votato in nessun'altra istituzione scolastica o formativa di questa provincia". Tale dichiarazione costituisce la prima pagina degli elenchi elettorali della componente genitori ed è cura dei componenti del seggio attirare su di essa l'attenzione di chi si reca a votare, prima di farla sottoscrivere.

4. Gli elettori disabili la cui condizione comporti un grave impedimento all'esercizio del voto esercitano tale diritto con l'aiuto di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore; di tale evenienza è fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, l'elettore presenta il certificato rilasciato dalla commissione elettorale provinciale e dichiara per iscritto, sotto la propria responsabilità, di votare esclusivamente presso il seggio indicato nel certificato. La dichiarazione scritta ed il certificato sono allegati all'elenco degli elettori. Di tale evenienza è fatta menzione nel verbale di svolgimento delle elezioni.

Art. 30

Modalità di espressione del voto

1. Il voto di lista è espresso personalmente da ciascun elettore, per ogni singola scheda, mediante un segno sul numero romano o sul motto indicato nella scheda.

2. Il voto di preferenza si esprime con l'indicazione del cognome del candidato cui si intende assegnare la preferenza; in presenza di omonimie nella stessa lista oltre al cognome del candidato va indicato anche il nome e la data di nascita dello stesso. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato.

Art. 31

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio devono essere concluse entro le ore 19 del secondo giorno successivo a quello di svolgimento delle votazioni. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale e il responsabile dell'istituzione scolastica e formativa paritaria sono responsabili della custodia delle schede elettorali.

2. Delle operazioni di scrutinio è redatto il verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori del seggio elettorale. Dal verbale devono risultare in particolare i seguenti dati:

- a) il numero degli elettori distinto per ogni componente e quello dei votanti;
- b) il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
- c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

3. Dopo avere redatto il verbale secondo quanto previsto dal comma 2, la duplice copia dello stesso è inserita in una busta sulla quale sono indicate le elezioni, il luogo del seggio elettorale, il timbro dell'istituzione scolastica o formativa competente e la firma del presidente del seggio e degli scrutatori; il presidente del seggio elettorale sigilla la busta e la mette a disposizione della commissione elettorale dell'istituzione depositandola, entro le ore 19 del primo giorno successivo a quello di svolgimento delle votazioni, presso la segreteria dell'istituzione scolastica o formativa cui appartiene il seggio elettorale.

4. La commissione elettorale dell'istituzione, entro il termine previsto dal comma 1, raccoglie le buste pervenute dai seggi elettorali e dopo averle aperte riunisce i risultati delle

elezioni; il verbale di tale operazione deve contenere i risultati complessivi dell'attività elettorale svolta presso l'istituzione, tenuto conto in particolare di quanto previsto dal comma 2.

5. Dopo avere redatto il verbale previsto dal comma 4, lo stesso è inserito in una busta sulla quale sono indicate le elezioni, l'istituzione scolastica o formativa competente e il timbro della stessa, nonché la firma dei componenti della commissione elettorale dell'istituzione; il presidente della commissione elettorale, dopo aver inserito nella busta anche un originale dei verbali pervenuti dai seggi elettorali dell'istituzione, sigilla la busta e la consegna immediatamente alla commissione elettorale provinciale.

Art. 32

Chiarimenti per lo scrutinio

1. Il presidente, sentito il segretario, dichiara l'invalidità della scheda elettorale e del suo contenuto quanto non sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

- a) che non siano conformi a quanto previsto dall'articolo 27;
- b) che non contengono voti per le liste né per i candidati, bensì solo indicazioni diverse.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) che recano l'espressione di voto per più di una lista.

4. Sono inefficaci le preferenze:

- a) espresse per i candidati successivi al primo indicato;
- b) espresse per un candidato diverso dalla lista votata.

5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

6. L'espressione della preferenza per un candidato senza l'espressione del voto per una lista è intesa come espressione di voto per la lista di appartenenza del candidato.

Art. 33

Determinazione della cifra elettorale di lista, della cifra individuale di ciascun candidato, del numero di posti spettanti a ciascuna lista e delle rispettive graduatorie di candidati

1. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali la commissione elettorale provinciale somma i voti riportati dalle singole liste e nell'ambito delle stesse dai singoli candidati. La commissione elettorale provinciale determina quindi la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato secondo quanto previsto dal comma 2.

2. La cifra elettorale di lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa nelle singole sezioni. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dallo stesso nelle singole sezioni.

3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna lista, nel rispetto delle seguenti modalità: si divide ciascuna cifra elettorale per 1,2,3,4... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente e quindi si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

4. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

5. In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista ha diritto di ricoprire il posto il candidato più anziano di età; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Art. 34

Operazioni per l'assegnazione dei posti secondo le riserve previste dall'articolo 39, comma 2, della legge provinciale sulla scuola

1. Qualora nell'assegnazione dei posti non risultano assegnatari di posti i candidati in possesso del titolo alla riserva prevista dall'articolo 39, comma 2, lettere b), c) ed e), la commissione elettorale provinciale individua la lista comprendente detti candidati che abbia avuto il maggior numero di voti. Nell'ambito di tale lista risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

2. Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia candidati in possesso del titolo alla riserva prevista dall'articolo 39, comma 2, lettere b), c) ed e), il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che non hanno ottenuto posti e che hanno detti rappresentanti; viene proclamato eletto il rappresentante con il maggior numero di preferenze, che subentra al candidato con il minor numero di preferenze per la lista con il minor numero di quozienti previsti dall'articolo 33, comma 3.

3. Il candidato che per effetto di quanto disposto dal comma 1 non è proclamato eletto rimane il primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

4. Qualora in nessuna lista siano compresi rappresentanti in possesso del titolo alla riserva prevista dall'articolo 39, comma 2, lettere b), c) ed e), si prescinde dall'attribuzione della riserva.

Art. 35

Proclamazione degli eletti

1. La commissione elettorale provinciale provvede alla proclamazione degli eletti entro il decimo giorno successivo a quello di svolgimento delle votazioni, dopo aver rilevato, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse la non sussistenza di eventuali incompatibilità.

2. Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola.

Art. 36

Ricorsi contro i risultati delle elezioni

1. Ciascun candidato può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni alla commissione elettorale provinciale entro cinque giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi sono decisi entro i successivi nove giorni.

3. La commissione elettorale provinciale comunica alla struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola le eventuali variazioni concernenti l'attribuzione dei posti.

4. Qualora per le gravi irregolarità riscontrate in accoglimento dei ricorsi, la commissione elettorale provinciale non possa in via amministrativa modificare i risultati elettorali, le elezioni sono ripetute nei seggi elettorali contestati.

Capo III

Disposizioni sulla costituzione e nomina del consiglio e disposizioni finali

Art. 37

Richiesta di designazione delle componenti non elettive

1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola, contestualmente all'indizione delle elezioni e comunque non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, invia formale richiesta di designazione dei propri rappresentanti o delegati:

- a) alla consulta provinciale degli studenti che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge provinciale sulla scuola, ha il compito di designare i rappresentanti degli studenti del secondo ciclo da nominare in seno al consiglio;
- b) alle associazioni riconosciute dei genitori, per la nomina di un proprio rappresentante, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettere f) della legge provinciale sulla scuola;
- c) ai soggetti previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere h), i), j), k) della legge provinciale sulla scuola;
- d) alle organizzazioni dei datori di lavoro;
- e) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) alla componente mochena e cimbra della Conferenza delle minoranze linguistiche, secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della legge provinciale sulla scuola;
- g) al Consiglio generale dell'istruzione e della formazione di Fassa (consei general per l'educazion e la formazion), secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 4, della legge provinciale sulla scuola.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono far pervenire le designazioni entro sessanta giorni dalla richiesta. Se le designazioni non pervengono entro tale termine, si provvede comunque alla nomina del consiglio prescindendo dai membri di cui manca la designazione, ferma restando la possibilità di integrare la composizione del consiglio, per il residuo periodo di durata in carica, quando pervengano le singole designazioni dei membri mancanti.

Art. 38

Nomina del consiglio del sistema educativo provinciale

1. La Giunta provinciale acquisite le designazioni delle componenti non elettive, ai sensi dell'articolo 37, e concluso lo svolgimento delle elezioni, dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati ai sensi dell'articolo 36, provvede alla nomina del consiglio del sistema educativo provinciale.

Art. 39

Sostituzione dei consiglieri

1. Nel caso in cui un consigliere, nominato a seguito di procedura elettiva, cessi dalla carica per qualunque causa, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti nella medesima lista.

2. Nel caso in cui cessi dalla carica, per qualunque causa, un consigliere nominato su designazione, la Giunta provinciale nomina il nuovo componente a seguito della designazione espressa dall'organismo competente, previa apposita richiesta del dirigente della struttura provinciale competente in materia di organi collegiali della scuola.

3. I consiglieri nominati ai sensi del presente articolo durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio.

Art. 40

Prima seduta del consiglio

1. Il dirigente del dipartimento competente in materia di istruzione convoca la prima seduta del consiglio entro il termine di dieci giorni dalla nomina dello stesso.

2. Fino all'elezione del presidente del consiglio la prima seduta dello stesso è presieduta dal dirigente del dipartimento competente in materia di istruzione o un suo delegato.

Capo IV

Disposizione transitoria

Art. 41

Disposizione transitoria per le istituzioni che hanno richiesto la parità

1. Il corpo elettorale delle istituzioni che prima dell'inizio dell'anno scolastico 2009-2010 hanno chiesto il riconoscimento della parità scolastica e formativa partecipa alla procedura per l'elezione del consiglio applicando le disposizioni previste dal capo II per le istituzioni scolastiche e formative paritarie.